



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LECCE

riunita con l'intervento dei Signori:

- LAMORGESE ALFREDO
- QUARTA ANTONIO
- D'ANTONIO PIER LUIGI
-
-
-
-

ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso n° 1298/10
depositato il 18/05/2010

6 n. 1298/10
DEPOSITATO IL 18/05/2010

avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVM030902543/2009 ASSENTE 2004
IRES IRAP IVA
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LECCE
- AVVERSO PROW. RIGETTO IST. ACCERTAMENTO CON ADESIONE
proposto dal ricorrente: PROT. 2010/42258

difeso da:
VILLANI MAURIZIO
VIA CAVOUR 56 73100 LECCE LE

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 1298/10 + } RIUNITI
1298/10 }
UDIENZA DEL

SEZIONE 2

07/06/2011

ore 09:30

SENTENZA

N°

53/02/11

Presidente

Relatore

Giudice

PRONUNCIATA IL:

22-11-2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

21-02-2012

Il Segretario

IL SEGRETARIO
STEFANO
Collaboratore Tributario



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

RR.GG.RR. 1298-1299/10

L'Agenzia delle Entrate - ufficio di Casarano eseguiva una verifica fiscale nei confronti della [REDACTED] conclusasi in data 28/06/2007 con la redazione di un processo verbale di constatazione notificato alla società ricorrente il 02/07/2008 dal quale emergevano contestazioni relative a costi indeducibili e non inerenti.

In data 07/08/2007 la società presentava all'ufficio fiscale la domanda di accertamento con adesione, che aveva esito negativo.

A seguito del mancato accordo tra le parti, l'ufficio notificava l'avviso di accertamento per l'anno 2004 che la società impugnava con tempestivo ricorso eccependo:

- l'omessa autorizzazione del capo dell'ufficio all'accesso;
- l'illegittimità dell'avviso di contestazione per violazione dell'art. 12 della legge n. 212 del 27/8/2000
- la nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione;
- l'illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione degli articoli 41/bis DPR n. 600/73 e 54, co. 5, DPR n. 633/72;
- la nullità dell'avviso di accertamento per evidente difetto di sottoscrizione;
- nel merito, la società documentava tutti i costi di competenza e deducibili, con vari allegati.

A seguito del rigetto dell'istanza di accertamento con adesione, la società inoltre, proponeva altro tempestivo ricorso, depositato in segreteria il 18/05/2010, sollevando le medesime eccezioni.

In entrambi i ricorsi parte ricorrente concludeva con la richiesta di annullamento degli atti impugnati, previa sospensiva dell'esecuzione degli stessi.

L'agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Lecce - si costituiva tempestivamente in giudizio in entrambi i procedimenti, contestando tutte le eccezioni di diritto e di merito della società ricorrente.

All'udienza camerale del 23/11/2010 la Commissione accoglieva l'istanza di sospensione della cartella di pagamento, quale iscrizione a ruolo dell'avviso impugnato e in data 07/06/2011 in pubblica udienza, entrambe le parti presenti concludevano per l'accoglimento delle proprie ragioni ed il Collegio riservava la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, questa Commissione, stante la sussistenza di motivi di connessione oggettiva e soggettiva, riunisce il procedimento RGR n. 1299/10 a quello recante RGR n. 1298/10.

I due ricorsi meritano un accoglimento parziale per quanto si dirà in seguito.

A parere di questo Collegio tutte le eccezioni di diritto sollevate dalla società ricorrente devono essere totalmente rigettate perché l'Amministrazione Finanziaria ha scrupolosamente rispettato le norme in tema di verifiche e di accertamenti fiscali; inoltre gli atti impugnati contengono una esauriente motivazione, tanto è vero che la società è stata messa nelle condizioni di potersi difendersi con ricorsi ben documentati.

Nel merito, gli atti impugnati devono essere parzialmente annullati perché la società, con numerosi allegati, ha dimostrato la deducibilità e la competenza dei costi contestati.

Nella fattispecie la Commissione ritiene deducibili i seguenti costi:

euro 26.923,97, perché trattasi di grandi macchinari operatori automatici, come risulta dalla perizia di parte e dalle fatture in allegato 16 e, quindi, utilizzato dalla società ricorrente il coefficiente di ammortamento del 17,50% giusta D.M. 31/12/1988;

- euro 12.869,37, perché trattasi di costi effettivamente sostenuti e documentati dalla società ricorrente con l'allegato 24 del ricorso.



Il Collegio ritiene non deducibile il costo di euro 199,99 né quello di euro 3.074,66 in quanto la società ricorrente ha iscritto spese nel registro dei beni ammortizzabili per euro 5.848,66, quali attrezzature varie, mentre il costo legittimamente deducibile considerando le quote di ammortamento ammontano ad euro 2.774,00 per cui si recupera la somma suddetta.

In ordine alla somma di euro 7.017,00 la stessa non è stata debitamente documentata. Infatti la spesa di rappresentanza si concretizza in doni rientranti nei regali d'uso per cui la società avrebbe dovuto fornire idonea prova dei beni - dono ai beneficiari stessi con documenti di consegna, registro omaggi ecc. L'anonimato dei percipienti dei doni e dei servizi genera il dubbio circa la inerenza e la certezza della spesa, anzi non vi è la possibilità di verificare tali requisiti e, di conseguenza, la spesa non può considerarsi fiscalmente deducibile.

Relativamente ai costi sostenuti per euro 3.398,90 per "ristoranti ed alberghi", la società ha indebitamente speso la relativa somma e non si ritiene la stessa inerente stante la mancata indicazione dei beneficiari e dei servizi e ciò in violazione dell'art. 109 del TUIR.

Infine non si ritiene deducibile la somma di euro 621,81 relativa alla fattura n. 110 del 27/4/2004 relativa all'acquisto dell'auto [redacted] poiché la ricorrente ha dedotto una quota di ammortamento superiore a quella consentita dalla legge.

Discorso a parte deve essere fatto in relazione ai costi di euro 72.500,00 quali spese di sponsorizzazioni effettivamente pagate e documentate come si rileva dagli allegati 18, 19, 21, 22 e 23 tutti depositati in atti.

A tal proposito è doveroso soffermarsi, in quanto il fenomeno della sponsorizzazione ha assunto una notevole importanza soprattutto nel settore dello sport, in considerazione del fatto che lo sport stesso, nelle sue varie discipline, si è andato sempre più diffondendo in questi ultimi anni. Tale tipo di sponsorizzazione è caratterizzato dal fatto che un soggetto sportivo, rappresentato da un atleta, una società, un'associazione o da un ente che organizza manifestazioni di carattere sportivo, si obbliga verso corrispettivo, nei confronti di un altro soggetto (sponsor) rappresentato di regola, da imprese commerciali, a divenire il veicolo di diffusione del nome e del marchio dello sponsor stesso.

Quanto al regime tributario delle sponsorizzazioni, va evidenziato, con riguardo ai soggetti esercenti l'attività di impresa che sostengono le relative spese, che queste sono di regola riconducibili tra le "spese di pubblicità" e quindi integralmente deducibili secondo le modalità previste per queste ultime.

Sul punto si richiama l'orientamento enunciato dalla Risoluzione del 5/11/1974, n. 2/1016, secondo cui "le somme corrisposte a società sportive possono essere considerate di natura pubblicitaria - e come tali inerenti alla produzione di reddito - solo se abbiano come scopo unico quello di reclamizzare il prodotto commerciale per incrementare i ricavi e sempre che ai contributi faccia riscontro, in tal senso, una somma di obblighi contrattuali, anche in fatto osservati". È stato osservato (Maurizio Leo - Le imposte sui redditi nel Testo unico) che le "spese di sponsorizzazione" siano interamente deducibili anche se sostenute per promuovere la diffusione del nome o del marchio dell'impresa, considerato che esse sono correlate alle prestazioni effettuate nei confronti dello sponsor, in adempimento degli obblighi assunti con il contratto di sponsorizzazione e, pertanto, non suscettibili di essere inquadrate tra quelle di rappresentanza (tra le altre, risoluzione n. 356/E del 14/11/2002 e, recentemente, Cassazione n. 9567/2007, per la quale "le spese di pubblicità, tra le quali rientrano quelle di sponsorizzazioni, sono costituite da costi sostenuti per pubblicizzare prodotti, marchi, o, comunque, l'attività svolta dall'impresa").

Ai fini della deducibilità delle "spese di sponsorizzazione" va, in definitiva, ricercato quel legame logico tra l'attività dell'azienda sponsorizzante e la promozione dedotta. Legame logico che costituisce la linea di confine tra sponsorizzazioni deducibili e mera erogazione liberale, come tale estranea all'attività di impresa.



Alla luce delle sue esposte considerazioni , tenuto conto dell'oggetto dei contratti di sponsorizzazioni stipulati con la [REDACTED] e con il [REDACTED] si puo' affermare che sussiste un legame logico tra l'attivita' dell'azienda sponsorizzante e la promozione dedotta, con la conseguente legittima deducibilita' delle spese di sponsorizzazione del reddito di impresa della [REDACTED].

Alla luce di quanto innanzi i ricorsi cosi come riuniti, possono trovare un parziale accoglimento nel senso che questa Commissione ritiene non inerenti i costi di cui in motivazione pari ad euro 14.311,66 .

Stante la complessita' della questione si ritiene equo compensare tra le parti le spese di lite;

PQM .

la Commissione , accoglie parzialmente i ricorsi e dichiara non inerenti costi per euro 14.311,66.

Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio del 22/11/2011.

Il Giudice Estensore

Antonio Quarta

Il Presidente

Dott. Alfredo Lamorgese